

90- 1- 2013

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI STATALI IN DEPOSITO PRESSO IL SISTEMA MUSEALE SESTRI LEVANTE – CASTIGLIONE CHIAVARESE
POLO MUSEALE DI SESTRI LEVANTE "MUSEO ARCHEOLOGICO E DELLA CITTA'"

TRA

Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito solo MiBAC) - Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria (di seguito solo Direzione Regionale), con sede in via Balbi, 10 in Genova C.F. 92080610907 legalmente rappresentato dal Direttore Regionale, Arch. Maurizio Galletti, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale medesima

E

Il Comune di Sestri Levante con sede in Piazza Matteotti 3 (C.F. 00787810100), legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dr. Andrea Lavarello, domiciliato per la carica presso il Comune di Sestri Levante

PREMESSO

che il MiBAC, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti Locali, persegue le finalità di coordinamento, armonizzazione ed integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale in conformità a quanto previsto dall' art. 6 e dal titolo II (Fruizione e Valorizzazione) parte seconda del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42, recante *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (di seguito solo Codice) tramite modalità compatibili con le esigenze di tutela;

che il MiBAC (direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici della Liguria), il Comune di Sestri Levante, la Regione Liguria in data 21.06.2007 hanno sottoscritto il "Protocollo di Intesa per la realizzazione di un museo archeologico e della città a Sestri Levante", con l'obbiettivo di realizzare un moderno museo dedicato alla città e all'archeologia e storia del paesaggio di Sestri Levante e del territorio circostante; che in funzione di ciò sono stati erogati contributi comunitari, statali e regionale (otto per mille IRPEF, FERS e FAS)

che è stato definito, nell'ambito della richiesta per accedere ai contributi FERS, di realizzare un sistema museale integrato di cui facessero parte il Museo di Sestri e quello di Castiglione Chiavarese

che i soggetti a vario titolo coinvolti hanno più volte ribadito l'opportunità che il sistema museale rientri in una rete museale di cui faccia parte anche il Museo Archeologico di Chiavari

che con riferimento al Sistema Museale Sestri Levante – Castiglione Chiavarese (di seguito solo Sistema Museale) è interesse condiviso dal MiBAC, dalla Regione e dai Comuni, sviluppare in modo coordinato ed organico le sopra richiamate attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale anche al fine di cogliere le opportunità di crescita occupazionale nel settore dei beni culturali, nell'osservanza delle forme e dei principi contemplati dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia;

che a tal fine il Comune di Sestri Levante, con nota prot. 9216 di 13.03.2013, ha manifestato la volontà di ottenere il deposito presso il medesimo Museo dei reperti archeologici, di proprietà dello Stato ai sensi dell'art. 91 del Codice e sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 del medesimo, come puntualmente individuati nell'inventario che si allega al presente accordo sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

che la competente Direzione Generale per le Antichità ha rilasciato formale autorizzazione al deposito con nota prot. 3684 del 12 aprile 2013;

che si ravvisa la necessità di regolamentare i rapporti in materia di musealizzazione di beni culturali di proprietà statale e, in particolare, il deposito temporaneo dei sopra citati reperti archeologici dello Stato presso il Museo in conformità ai criteri generali ed alle procedure indicate dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici del MiBAC in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 89, comma 6, 130, comma 1, del Codice, nonché, 114 e 121 del R.D. 30.01.1913 n. 363 (recante *Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti*) tramite la nota n. 8763 del 18.09.2008, la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011;

VISTI

la legge 07.08.1990 n. 241, ss.mm.ii., recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, ed in particolare l'art. 15 rubricato *Accordi fra pubbliche amministrazioni*, il cui comma 1 prevede che *...anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune...*;

il *Codice dei Beni culturali e del paesaggio* ed in particolare gli artt. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale) e 102, comma 4, primo cpv., secondo il quale *...al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112...*;

l'Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (D.M. 10/5/01)

la legge della Regione Liguria LIGURIA, L.R. n. 33/2006, *Testo Unico in materia di cultura* (B.U.R. Liguria - n. 16 del 02/11/2006)

la nota prot n. 8763 del 18.09.2008; la circolare esplicativa n. 17 del 09.09.2010 e la circolare n. 10 del 27.07.2011 della Direzione Generale per i Beni Archeologici del MiBAC sopra richiamate;

il sopra citato inventario, allegato sub lett. A), che individua analiticamente i reperti archeologici che vengono concessi in deposito secondo le modalità di conferimento in uso nello stesso specificate;

CONSIDERATO

che le premesse integrano in via sostanziale il presente atto;

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Art. 1) Modalità del deposito

Il deposito temporaneo dei materiali di proprietà dello Stato e il loro conferimento in uso viene effettuato dalla Soprintendenza competente. Tale conferimento ha scadenza fissata in 10 anni dalla stipula di questo accordo. Alla scadenza può essere rinnovato dopo una ricognizione inventariale, anche a campione, e dopo la verifica, da parte della Soprintendenza competente, della persistenza dell'idoneità dei requisiti della struttura espositiva e delle garanzie per la sicurezza e la conservazione dei reperti secondo la normativa vigente al momento della verifica.

Art. 2) Assunzione di responsabilità

Il legale rappresentante dell'Ente locale, che riceve in deposito il materiale di proprietà dello Stato indicato nell'allegato inventario, assume da quella data, in via diretta ed esclusiva, le funzioni di custodia in sicurezza e conservazione con le connesse responsabilità di legge dalla data di sottoscrizione del presente atto e del relativo allegato; prima di qualsiasi ampliamento della collezione, il Direttore del Museo avvertirà la Soprintendenza competente che verificherà il titolo di proprietà degli oggetti in questione.

L'Ente Locale provvederà:

- a) a proprie cure e spese agli adempimenti in materia di direzione, gestione, custodia, funzionamento e pulizia delle attrezzature e dei locali adibiti a museo, assumendosi i relativi oneri finanziari anche per quanto attiene la manutenzione straordinaria;
- b) a garantire l'ingresso gratuito a tutti i dipendenti del MiBAC, muniti di tessera ministeriale;
- c) ad informare tempestivamente la competente Soprintendenza in ordine ad eventuali affidamenti a terzi della gestione del Museo. Nell'ipotesi di scadenza dell'organismo gestore, il Comune è obbligato ad assicurare la continuità del servizio, ovvero, in caso di chiusura definitiva della struttura museale, a restituire al MiBAC, in buono stato di conservazione, i beni che ha avuto in consegna.

Art. 3) Direzione del Museo

L'Ente Locale, in piena autonomia e nelle forme previste dalla normativa vigente, individua la persona cui affidare la direzione scientifica del Museo. L'Ente Locale si impegna a reperire il Soggetto idoneo tra quelli in possesso dei necessari requisiti culturali e scientifici ed in possesso di un titolo di studio in una disciplina compatibile con la tipologia museale oggetto del presente atto.

Art. 4) Inventariazione e catalogazione

Il Museo custodisce copia della documentazione catalografica dei reperti in consegna e, nei casi in cui essa non esista provvede alla realizzazione della stessa, secondo le metodologie adottate sul piano nazionale e sulla base delle direttive e dei programmi della Regione. L'Ente locale individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo, i catalogatori con adeguato curriculum in grado di poter svolgere tale compito secondo i modelli di schedatura ministeriali.

L'attività di catalogazione dovrà in ogni caso conservare i numeri di inventario precedenti, eventualmente aggiungendo nuove numerazioni, senza cancellare quelle già presenti.

Art. 5) Restauro dei materiali

Il restauro dei materiali può essere realizzato solo previa autorizzazione formale della competente Soprintendenza, che vigila altresì sulla sua realizzazione. L'Ente titolare individua, su proposta del Direttore Scientifico del Museo e sentito il parere della competente Soprintendenza, i restauratori individuati secondo l'art. 182, comma 1, *quinquies* del Codice.

Art. 6) Conservazione e custodia

La Soprintendenza competente in qualunque momento può esercitare il controllo sullo stato di conservazione degli oggetti di proprietà statale concessi in deposito, nonché sulle misure idonee a garantirne la sicurezza. Ogni sostanziale innovazione all'ordinamento delle raccolte deve avvenire previo parere favorevole della Soprintendenza competente.

L'Ente Locale assicura un'adeguata custodia dei locali e dei beni del Museo con il necessario personale nell'orario di apertura e comunque con adeguati sistemi di sicurezza durante la chiusura. In caso di inosservanza di quanto stabilito circa le norme di sicurezza e conservazione dei materiali statali, il MiBAC potrà richiedere l'immediata restituzione dei materiali in consegna.

Art. 7) Funzione e gestione del Museo

La gestione culturale, scientifica, didattica e amministrativa del Museo è curata e coordinata dal Direttore e comunque rientra nelle competenze e nelle attribuzioni dell'Ente Locale.

Le Soprintendenze competenti, cui spetta l'attività di tutela, collaborano alla definizione programmatica e gestionale del Museo, con particolare riguardo alle seguenti attività:

- a) coordinamento delle modalità culturali collaterali, quali studi, aggiornamenti di tipo storico-didattico, pubblicazioni, convegni, documenti, audio-visivi, etc. esercitando interventi a carattere scientifico e tecnico ogni qualvolta si renda necessaria la manipolazione dei reperti come riadeguamenti, integrazioni espositive, mostre;

b) valutazione in merito all'accoglimento di richieste concernenti la documentazione grafica e fotografica dei materiali conservati nel Museo da parte di Istituti e singoli studiosi, italiani e stranieri, esercitando forme di vigilanza per la tutela del bene oggetto della documentazione richiesta. All'Ente Locale viene riservato l'uso delle immagini relative al materiale custodito nell'ambito dello svolgimento delle attività del Museo, vincolandolo al non trasferimento dello stesso, ad eccezione dei casi autorizzati dalla Soprintendenza.

Comune di Sestri Levante e Mibac si impegnano affinché siano attivati e funzionali il Sistema Museale Sestri Levante – Castiglione Chiavarese e la Rete Museale, di cui– oltre ai citati poli– dovrà far parte il Museo Archeologico di Chiavari, in specifico concordando gli indirizzi della progettazione e attività didattica e divulgativa ed eventualmente armonizzando gli orari di apertura. In caso di mancata di realizzazione della rete museale, il MiBAC si riserva di richiedere la restituzione dei materiali archeologici in consegna.

A tal fine gli Enti coinvolti si impegnano a formalizzare Sistema e Rete, in accordo anche con la Regione Liguria, redigendo ed approvando entro il 31 dicembre 2013, ciascuno per quanto di competenza, gli atti e i documenti necessari, i quali dovranno rifarsi, per gli aspetti specifici, ai contenuti del presente Accordo.

Art. 8) Riserva di concessione in prestito

Il MiBAC, ai sensi dell'art. 48 del Codice e con preavviso minimo di quattro mesi, mantiene il diritto di concedere in prestito a terzi il materiale archeologico affidato in consegna al Museo.

Art. 9) Norme specifiche

Fermo restando quanto esplicitato negli articoli precedenti, per quanto eventualmente non previsto in relazione a specifiche situazioni, l'Ente Locale potrà concertare scelte e procedure con la competente Soprintendenza.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alla vigente legislazione in materia.

Art. 10) Modifiche e integrazioni

Qualsiasi modifica od integrazione al presente atto potrà essere apportata, esclusivamente tramite formale accordo stipulato a tal fine tra le medesime parti.

Art. 11) Spese ed oneri fiscali

Eventuali spese od oneri fiscali dipendenti e connessi al presente accordo saranno a carico del Comune.

Art. 12) Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, laddove non possa essere bonaria composta, sarà di competenza esclusiva del foro di Genova.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, viene letto e sottoscritto per piena ed incondizionata accettazione delle parti.

Sestri Levante, 20 aprile 2013

<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria Il Direttore Regionale</p> 	<p>Il Comune di Sestri Levante Il Sindaco</p>  
--	--

REGOLAMENTO

Con riferimento all'accordo cui il presente regolamento è annesso, si specificano in dettaglio le norme relative all'espletamento dei servizi di gestione del Polo Museale di Sestri Levante "Museo Archeologico e della Città".

A: Vigilanza

1. E' in carico al Comune il servizio di vigilanza del Museo e le connesse responsabilità.
2. Sarà cura del Comune garantire l'accessibilità del Museo alla Soprintendenza che ne faccia formale richiesta.

B: Pulizia

1. E' in carico al Comune il servizio della pulizia del Museo

C: Manutenzione ordinaria

1. E' in carico al Comune il servizio di manutenzione ordinaria del *Museo*. Il servizio viene svolto dal Comune con mezzi e personale specializzato.

D: Servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento al pubblico

1. E' in carico al Comune il servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento ai visitatori del Museo, compresa la gestione dei servizi di biglietteria.
2. L'ingresso è regolamentato a mezzo del servizio di biglietteria. La biglietteria è gestita dal Comune e il costo del biglietto è concordato con il MiBAC.


Per l'accesso al Museo il biglietto ordinario è previsto per i visitatori di età compresa tra 12 e 65 anni

Il biglietto ridotto dovrà essere applicato alle seguenti categorie previa esibizione di idoneo documento di identità o autocertificazione scritta:

- a) portatori di handicap e relativi accompagnatori (familiari o appartenenti a servizi di assistenza socio-sanitaria);
- b) gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione;
- c) operatori delle associazioni di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, in base a convenzioni stipulate col Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 112, comma 8, del d.lgs. n. 42/2004;

Il biglietto gratuito dovrà essere applicato alle seguenti categorie previa esibizione di idoneo documento di identità o autocertificazione scritta:

- a) bambini fino a 5 anni di età
- b) residenti, in occasione di manifestazioni e dal eventi specifici dal Comune
- c) dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali muniti di tessera di riconoscimento, nonché personalità, studiosi e visitatori di riguardo, previa comunicazione da parte della Soprintendenza;
- d) dipendenti della Regione muniti di tessera di riconoscimento, nell'ambito delle attività istituzionali collegate al Museo
- e) membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);



3. Il servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento dovrà essere svolto dagli addetti preposti sulla base di:
- a) invito all'osservanza delle norme di comportamento e di rispetto dei beni dello Stato;
 - b) regolazione dell'afflusso dei visitatori e, in caso di necessità, formazione di gruppi e turni.
4. Il personale in servizio presso il Museo dovrà essere riconoscibile/ munito di apposito tesserino di identificazione recante la fotografia in formato tessera e le generalità; il tesserino dovrà essere portato in maniera visibile.

In connessione con la biglietteria si potrà effettuare il servizio di vendita di materiale illustrativo e librario (fotografie, cartoline, poster, guide, dépliant, opuscoli, pubblicazioni di argomento storico-archeologico-naturalistico o genericamente culturale), nonché di prodotti d'artigianato e di riproduzioni o rielaborazioni di reperti archeologici da effettuarsi secondo buoni standard qualitativi. Modalità istitutive e gestionali della biglietteria, del punto di vendita e dei servizi erogati sono regolamentate dalla normativa vigente in materia, la cui osservanza ricade sotto il diretto controllo e la responsabilità del Comune. La Soprintendenza si riserva il controllo di qualità sulla correttezza dell'informazione scientifica che sarà fornita, in forma scritta ed orale, ai visitatori. A tal fine la documentazione didattica da predisporre per la divulgazione con qualsiasi mezzo, dovrà essere trasmessa preliminarmente alla Soprintendenza per il parere di competenza.

E: Assistenza e guida ai visitatori

1. E' in carico al Comune il servizio di assistenza e guida ai visitatori del Museo. Le visite potranno svolgersi con guida a cura del personale incaricato che dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guide turistiche.
2. Gruppi o comitive accompagnate da una propria guida, in possesso dei requisiti di legge, potranno accedere al Museo, preferibilmente con apposita prenotazione. E' fatto, in ogni caso, obbligo di attenersi alle indicazioni del personale addetto alla gestione.

F: Attività di promozione culturale

1. Il Comune e la Soprintendenza si impegnano a svolgere congiuntamente attività di promozione culturale, riferita a ricerche, studi e pubblicazioni concernenti il Museo e collaborano contestualmente alla valorizzazione delle risorse archeologiche e culturali del territorio, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

<p>Il Ministero per i beni e le attività culturali Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria Il Direttore Regionale</p> 	<p>Il Comune di Sestri Levante</p> <p>Il Sindaco</p>  
--	---